



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2010/2251(BUD)

8.11.2010

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria
(COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))

Commissione per i bilanci

Relatrice: Barbara Matera

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	6
MOTIVAZIONE	8

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0613 – C7-0345/2010),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione² (regolamento FEG),
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0000/2010),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,
- D. considerando che la Spagna ha richiesto assistenza in relazione a 350 esuberanti in 143 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 (industrie tessili) nella regione NUTS II della Comunidad Valenciana,
- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;
2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo, ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;
3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;
4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;
5. si compiace che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;
6. osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per detto caso, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; deplora le gravi carenze della Commissione in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un tale sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;
7. ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;
8. accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;
9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
10. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al

Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del xxx

concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Spagna)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹, in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione², in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.
- (4) La Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberanti in 143 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 (industrie tessili) in un'unica regione NUTS II, la Comunidad Valenciana (ES52), il 22 marzo 2010 e ha fornito informazioni aggiuntive fino al 17 giugno 2010. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone quindi di stanziare un importo pari a 2 059 466 EUR.
- (5) Pertanto, è opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Spagna,

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

DECIDONO:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l'importo di 2 059 466 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali.

In base alle disposizioni del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria¹ e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1927/2006², il Fondo non può superare un importo massimo di 500 milioni di EUR che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1b del quadro finanziario. Gli importi necessari sono iscritti in bilancio come accantonamenti non appena siano stati individuati margini e/o impegni cancellati sufficienti.

Per quanto riguarda la procedura, in caso di valutazione positiva di una domanda e ai fini dell'attivazione del Fondo, la Commissione presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione dello stesso, contestualmente a una corrispondente proposta di storno. Parallelamente, si può organizzare una consultazione a tre per trovare un accordo sul ricorso al Fondo e sugli importi necessari. La consultazione a tre può assumere una forma semplificata.

II. Situazione attuale: la proposta della Commissione

Il 29 ottobre 2010 la Commissione ha adottato una nuova proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore della Spagna al fine di sostenere il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica globale.

Questa è la ventisettesima domanda da esaminare nel quadro del bilancio 2010 e si riferisce alla mobilitazione dal FEG di un importo totale di 2 059 466 EUR per la Spagna. Essa riguarda 544 esuberanti (di cui 350 ammessi all'aiuto del Fondo) in 143 imprese operanti nella divisione 13 NACE Rev. 2 ("industrie tessili") durante il periodo di riferimento di nove mesi dal 13 aprile 2009 al 12 gennaio 2010.

La domanda in questione, caso EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textiles, è stata presentata alla Commissione il 22 marzo 2010 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive fino al 17 giugno 2010. Si basa sul criterio d'intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG, che prevede l'esuberante di almeno 500 dipendenti, nell'arco di nove mesi, in imprese operanti nella stessa divisione NACE Rev. 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II in uno Stato membro, ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane (articolo 5 del medesimo regolamento).

La valutazione della Commissione si è basata sull'esame dei seguenti elementi: il legame tra gli esuberanti e i grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali o la crisi

¹ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag 1.

finanziaria, la natura imprevista degli esuberi in questione, la dimostrazione del numero degli esuberi e la conformità ai criteri di cui all'articolo 2, lettera a), la spiegazione della natura imprevista dei licenziamenti, l'identificazione delle imprese che hanno operato i licenziamenti e dei lavoratori ammessi all'assistenza, il territorio in questione con le rispettive autorità e soggetti interessati, l'impatto dei licenziamenti sull'occupazione locale, regionale o nazionale, il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare, compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali, le date di inizio effettivo o previsto dei servizi personalizzati per i lavoratori interessati, le procedure di consultazione delle parti sociali e i sistemi di gestione e di controllo.

In base alla valutazione della Commissione, la domanda soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG e l'Istituzione raccomanda all'autorità di bilancio l'approvazione.

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno (DEC 43/2010) per un importo complessivo di 2 059 466 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) in stanziamenti d'impegno e dalla linea di bilancio "Programma quadro per la competitività e l'innovazione – Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità" (01 04 04) in stanziamenti di pagamento verso le linee di bilancio FEG (04 05 01).

La relatrice si compiace di osservare che la Commissione continua ad identificare fonti alternative per gli stanziamenti di pagamento diverse dai fondi FSE non utilizzati, sulla scia delle numerose richieste del Parlamento europeo.

Tuttavia, ritiene che la direzione seguita negli ultimi casi, ovvero una linea di bilancio destinata al sostegno dell'imprenditorialità e dell'innovazione, non sia soddisfacente date le gravi carenze che la Commissione riscontra in fase di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione. In un periodo di crisi economica, infatti, tali stanziamenti dovrebbero piuttosto essere aumentati. La relatrice invita quindi la Commissione a proseguire gli sforzi volti a individuare in futuro linee di bilancio più idonee per i pagamenti.

L'accordo interistituzionale consente la mobilitazione del Fondo entro il massimale annuo di 500 milioni di EUR.

Nel 2010 l'autorità di bilancio ha già approvato sedici proposte di mobilitazione del Fondo e uno storno per l'assistenza tecnica, per un importo totale di 54 878 360 EUR, che sommato all'importo aggiuntivo di 26 732 196 EUR relativo alle altre proposte in discussione (compresa la presente), lascia a disposizione un importo pari a 418 389 444 EUR fino alla fine del 2010.

III. Procedura

La Commissione ha presentato una richiesta di storno¹ per iscrivere nel bilancio 2010 gli stanziamenti d'impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

La consultazione a tre sulla proposta di decisione della Commissione concernente la mobilitazione del FEG potrebbe svolgersi in forma semplificata (scambio di lettere), come disposto dall'articolo 12, paragrafo 5, della base giuridica, salvo in mancanza di un accordo

¹ DEC 43/2010 del 29 ottobre 2010.

tra Parlamento e Consiglio.

In base a un accordo interno, la commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) dovrebbe essere associata al processo, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

A seguito della sua valutazione, la commissione EMPL del Parlamento europeo ha espresso la propria posizione in merito alla mobilitazione del Fondo, che figura nel parere allegato alla presente relazione.

La dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata nella riunione di concertazione del 17 luglio 2008, ha confermato l'importanza di garantire una procedura rapida, nel rispetto dell'accordo interistituzionale, per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del Fondo.